



COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 23-02-2017	OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2017.
-------------------------	---

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 15:55 su convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, D. Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale si è riunita in adunanza nella apposita sala del palazzo municipale. Fatto l'appello nominale risultano:

	Presente/Assente
BOSCIA FILIPPO	Presente
MANCINO ANTONIO	Presente
LIOTINO MARIA DONATA	Presente
VINIERO OTTAVIO VITO	Assente
LOTITO GIULIA	Assente
D'ALESSANDRO MARILENA	Presente
CARBONARA VITO	Presente
SPINELLI ANTONIA	Presente
GIANNOCCARO CATERINA	Presente
NETTI LORENZO	Presente
SPORTELLI MARCO	Assente

Presenti n. 8 Assenti n. 3

Assiste il Segretario dr. Marianna Aloisio. Il Sindaco constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio ad esaminare la proposta di deliberazione in oggetto.

Il Sindaco dà atto che sono stati resi i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, di seguito riportati.

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio competente
Sammichele di Bari, li

F.to Dott. Giuseppe Sciannameo

Parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario
Sammichele di Bari, li

F.to Dott. Giuseppe Sciannameo

Attestazione di conformità alla legge
Sammichele di Bari, li 23-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Aloisio Marianna

Il Sindaco rileva che non vi sono question time e passa ad illustrare la proposta avente ad oggetto “Conferma aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2017”

Il Sindaco invita i consiglieri a intervenire.

Prende la parola il consigliere Netti, il quale evidenzia che l’intervento della minoranza Gruppo Sannicchiele nel Cuore dell’anno scorso in merito alle tematiche fiscali, giusta delibera CC n. 12 del 7/04/2016, è quanto mai attuale. Pertanto, per la dichiarazione di voto della minoranza stessa relativa alla tematica oggetto della odierna seduta consiliare, richiama tale intervento.

Consegna, quindi, al segretario comunale l’intervento predetto, che di seguito si riporta testualmente:

“il Gruppo Sannicchiele nel Cuore voterà contro la manovra complessiva presentata dalla Amministrazione comunale. La conferma delle aliquote portata all’attenzione di questo consiglio comunale è il segno di una difficoltà ad intercettare le reali esigenze della collettività. Ricordiamo bene che nel 2012 in questa stessa assise il Sindaco affermò che solo per quell’anno si chiedeva un sacrificio ai cittadini; dal 2013 le tasse sono continuamente aumentate portando il nostro comune in vetta nella speciale classifica dei comuni più tassati d’Italia e non poteva essere altrimenti visto l’aumento costante della spesa visto quella del personale e in modo non trascurabile quella per spese legali. Infatti in questi anni ci si è preoccupati esclusivamente di gestire un carrozzone costoso ed elargitore di incarichi. Prendiamo atto con soddisfazione che il governo si è fatto carico di ridurre - quasi ad eliminare - la tassazione sulla prima casa. Il nostro gruppo ritiene doveroso ringraziare tutti coloro che con forza e determinazione e in qualche caso disperazione hanno lottato contro l’IMU sui terreni agricoli; la protesta partita da Sannicchiele, non certo per merito dell’Amministrazione, ha riportato alla ragione il governo e come è facilmente deducibile questa odiosa tassa è stata eliminata. Ricordiamo bene le parole del Sindaco quando dichiarò pubblicamente che si sarebbe messo alla testa della protesta ed avrebbe proposto ricorso al TAR, non abbiamo notizie né dell’una né dell’altra. L’addizionale è un dato acquisito. Sulla tari ci riserviamo di verificare nello specifico la situazione quando saranno attuate le tariffe. Ci preme solo sottolineare che anche in questo caso tutte le scelte sono state operate disponendo del portafoglio dei cittadini contribuenti, praticamente avete costretto la comunità ad essere al vostro servizio e questo nell’anno del signore 2017 è assolutamente inconcepibile ed inaccettabile”.

L’Assessore al Bilancio dott.ssa Maria Liotino così relaziona:

PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dalla Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO:

- l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che l’entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU;
- l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011 e s.m.i.;
- l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013 è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011; è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

RILEVATO che, ai sensi della la legge n. 147/2013, con decorrenza dal 1° gennaio 2014:

- viene esonerata dall'IMU l'abitazione principale e relative pertinenze purché non classificata in A/1, A/8 e A/9, ivi compresi unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.L. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- sono esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- sono esonerati gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

RILEVATO, altresì, che ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214/2014 e come modificato dall'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014 convertito con Legge n. 80/2014 a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

VISTA la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha apportato all'Imposta Municipale Propria (IMU) ulteriori modifiche, tra le quali, a decorrere dall'anno 2016:

- l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D.lgs. n. 504/92, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della G.U. n. 141 del 18/06/1993. (art. 1 comma 13). Di conseguenza i terreni agricoli;
- al comma 3 prima della lettera a) dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 è inserita la seguente: *“a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini delle disposizioni della presente lettera il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6 del D.lgs. n. 23/2011”*;
- all'art. 13 comma 2 lettera a) del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 sono state aggiunte le seguenti parole: *“ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica”*. Pertanto l'esenzione dell'IMU, già prevista per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari spetta anche nel caso in cui si tratti di studenti universitari che non trasferiscono la residenza anagrafica (comma 15).

PRESO ATTO della Risoluzione n. 1/DF/2016 – Ministero dell'Economia e delle Finanze avente per oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari – Modalità applicative;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il versamento dell'imposta deve essere eseguito mediante modello F24;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- in base all'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. n. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che il Comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

VISTO il comma 42 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016 che estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per l'anno 2016 resta esclusa dal blocco la tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che con D.L. n. 244/2016, pubblicato in G.U. n. 304 del 30/12/2016, al comma 11 art. 5 è stato disposto lo slittamento al 31 marzo 2017 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07/04/2016 avente per oggetto: *“Conferma aliquote e detrazioni dell'imposta municipale (IMU) per l'anno 2016”*;

VISTO il Vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica comunale (IUC) che al Titolo 2 disciplina l'Imposta Municipale Propria;

RITENUTO, per quanto sopra, confermare per il 2017 le aliquote già in vigore per l'anno 2016:

- 0,4 % aliquota ridotta per abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 0,96 % aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili non rientranti nella precedente classificazione;

VISTO l'art.13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 il quale ha stabilito che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell'apposito sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione della predetta delibera entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta, a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Non essendoci altri interventi, il Sindaco pone a votazione la proposta succitata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta dell'Assessore al ramo dott.ssa Maria Liotino;

VISTO il parere "favorevole" del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere "favorevole" del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs.n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs.n. 126/2014;

VISTO il D.lgs.n. 118/2011;

Per tutto quanto innanzi esposto;

Con voti favorevoli n. 6 contrari n. 2 astenuti n. 0

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI CONFERMARE** per l'anno 2017 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) già in vigore nell'anno 2016:
 - 0,4 % aliquota ridotta per le abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - 0,96 % aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili non rientrante nella precedente classificazione.
2. **DI PRENDERE ATTO** che ai sensi dell'art. 1 comma 13 la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D.lgs. n. 504/1992, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle

Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della G.U. n. 141 del 18/06/1993. Pertanto, i terreni agricoli ubicati nel Comune di Sammichele di Bari, alla luce della circolare suddetta, sono esentati dall' IMU.

3. **DI STABILIRE** che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. **DI DARE ATTO** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
5. **DI DARE ATTO**, altresì, che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006, il 1° gennaio 2017.
6. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il Portale del Federalismo Fiscale, per via telematica con le modalità previste dalla legge vigente.
7. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to FILIPPO BOSCIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marianna Aloisio

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio del Comune (reg. n. 155) per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.lgs. n.267/2000).

Sammichele di Bari, li 06-03-2017

L'Addetto alla Pubblicazione

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Viene comunicata in elenco ai CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125 del D.lgs. n.267/2000)

È eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000;

È eseguibile dal 23-02-2017 della sua adozione ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.lgs. n. 267/2000;

Il presente atto è immediatamente eseguibile.

Sammichele di Bari, li 23-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marianna Aloisio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Sammichele di Bari, li 06-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marianna Aloisio *

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993